



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “G. Lanfranco” – 61011- GABICCE MARE (PU)
Scuole dell’infanzia statale e primarie di Gabicce Mare e Gradara
Scuola secondaria di I° grado: Sede Centrale di Gabicce Mare e Sezione Staccata di Gradara
Cod. Meccanografico PSIC81200N - Cod. Fiscale 92020460413
Codice univoco per la fatturazione elettronica UFFY9A
tel.0541960118 - fax 0541954776
Email: psic81200n@istruzione.it – PEC: psic81200n@pec.istruzione.it - WEB: www.icgabicce.edu.it

Prot. 6072

Gabicce Mare, 16.09.2020

Al personale
Ai genitori degli alunni
I.C. “G. Lanfranco” Gabicce Mare

OGGETTO: RIENTRO DALL’ESTERO

Con la presente si informa che **tutti i membri della comunità scolastica che rientrano dall’estero devono seguire le indicazioni contenute nella pagina del Ministero della Salute (www.salute.gov.it)** qui di seguito allegate. Si consiglia di consultare tale sito con regolarità per verificare gli eventuali aggiornamenti. Si sottolinea che la scuola segnalerà al Dipartimento di Prevenzione la mancanza di rispetto di tali indicazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeria Leonessa
Firmato digitalmente

MINISTERO DELLA SALUTE

Ai viaggiatori in arrivo in Italia

COVID – 19 – VIAGGIATORI

Le regole per i viaggi sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione e delle motivazioni degli spostamenti.

Le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, contenute nel [DPCM 7 agosto 2020](#), sono state prorogate **fino al 7 ottobre** dal [DPCM 7 settembre 2020](#). I precedenti elenchi contenuti nell'allegato 20 del DPCM 7 agosto sono stati recepiti e precisati nell'[Allegato C](#) che individua sei gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni.

Viaggi da e per Paesi europei

Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

(Elenco A - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

- Nessuna limitazione

Paesi UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco (Elenco B - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

- Sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'UE (tranne Romania e Bulgaria), a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, nei territori degli elenchi C, D, E, o F. Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione (Tranne che per Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano).

Croazia, Grecia, Malta, Spagna: il Ministro della Salute, con l'Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, devono anche:

- presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

oppure

- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale

di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

inoltre devono:

- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
- segnalare con tempestività la situazione all'Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

Vedi: [Numeri e informazioni regionali](#)

L'[Allegato C](#) del DPCM 7 settembre 2020 chiarisce che rientrano **nell'elenco E** tutti i territori francesi, britannici e olandesi, comunque denominati, collocati al di fuori del continente europeo. **Rientrano invece nell'elenco B**: le isole Far Oer, la Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell'isola di Cipro, Azzorre e Madeira, territori spagnoli nel continente africano.

Bulgaria e Romania

(Elenco C - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F.) ma, al rientro in Italia, vige l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso.

Spostamenti da/per Paesi extra UE senza obbligo di motivazione

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

(Elenco D - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per **turismo**. (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F.) Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso.

Spostamenti da/per Paesi extra UE con obbligo di motivazione

Resto del mondo

(Elenco E - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari.

Il DPCM 7 settembre 2020 introduce inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una **relazione affettiva comprovata e stabile** (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Non è permesso l'ingresso in Italia

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

(Elenco F - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Kosovo, Montenegro, Serbia

(Elenco F - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Colombia

(Elenco F- Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

Sono previste alcune, limitate eccezioni

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale NON si applicano:

- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e personale della Polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai movimenti da e per gli stati e territori dell'Elenco A
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Non è permesso l'ingresso in Italia: casi positivi, sintomi, contatti stretti

- Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
- Presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
 - febbre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ e brividi
 - tosse di recente comparsa
 - difficoltà respiratorie
 - perdita improvvisa dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto
 - raffreddore o naso che cola
 - mal di gola
 - diarrea (soprattutto nei bambini)
- Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.